



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 5 del 29/02/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

L'anno **2012**, addì **ventinove** del mese di **febbraio** alle ore 20.05, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il **Consiglio Comunale**.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
BOLDI LAURA	Sindaco	SI
CORSINI LORENZO	Consigliere	SI
FORELLI CRISTINA	Consigliere	SI
GANDINI EMILIO	Consigliere	SI
GAVAZZI GIOVANNI	Consigliere	SI
FRANCHI MARIO	Consigliere	SI
PEDRETTI MARINELLA	Consigliere	SI
DELBONO DANIELA	Consigliere	SI
BONIOTTI DOMENICO LUIGI	Consigliere	SI
MORANDI CAROLA	Consigliere	SI
DELBONO STEFANO	Consigliere	SI
RAVARINI ELISA	Consigliere	SI
BUFFOLO UGO	Consigliere	SI
MUSATTI PAOLO	Consigliere	NO
MUSATI MARIO	Consigliere	NO
DELLE FONTANE LUCIA	Consigliere	SI
CHIARI ELISA	Consigliere	SI

Presenti: 15 Assenti: 2

Partecipa alla riunione l'assessore esterno Borioni Nicoletta

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Siciliano dott. Domenico** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, **Ing. Laura Boldi**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Premesso che:

- Il comma 2 dell'articolo 198, ricompreso nella Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che tra le competenze dei Comuni sia ricompresa quella di disciplinare, ovvero regolamentare, la gestione dei rifiuti urbani:
 - 2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:*
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);*
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).*
- questo Comune non si è mai dotato di un regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
- con l'inizio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani (raccolta porta a porta con immediata differenziazione tra frazione "organica" – FORSU- e frazione indifferenziata – R.S.U.-), unito al sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani differenziabili già in atto da alcuni anni, si rende necessario definire l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani,
- detta definizione è utile anche ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale che servirà a coprire il costo del servizio;
- è opportuno regolamentare solo l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, in quanto un regolamento organico del servizio potrà essere redatto e sottoposto ad approvazione solo dopo aver stabilito la metodologia di gestione della costruenda "isola ecologica", in quanto il sistema di gestione dovrà essere concordato con il Comune di Ome (che ha sottoscritto apposito accordo di programma con questo Comune) con conseguente uniformità di una parte rilevante del regolamento di gestione dei rifiuti urbani di entrambe i Comuni;

Visto il "Regolamento per la definizione delle modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani", predisposto dal geom. Giampietro Fongaro - Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune -, che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione dell'Assessore Corsini: Tale regolamento viene adottato poiché non vi è chiarezza sul conferimento dei rifiuti al punto mobile di raccolta. Porta a conoscenza che tra Giugno e Luglio sarà aperta l'isola ecologica.

Uditi gli interventi dei consiglieri

CHIARI: Come mai il Regolamento viene adottato adesso e non quando sarà aperta l'isola ecologica:

DELLE FONTANE: Chiede qual è la sostanza del Regolamento e se non è urgente perché viene approvato adesso. Poi pone l'attenzione sull'educazione dei cittadini a selezionare al meglio la raccolta dei rifiuti e chiede in funzione di ciò una pulizia più marcata del paese.

BUFFOLI: Pone l'aspetto sulle deiezioni dei cani, poiché nota poca educazione da parte dei possessori.

CORSINI: Risponde al Consigliere Delle Fontane: Il Regolamento in questione è adottato poiché l'altro non è specifico sul tema del conferimento al punto mobile e le finalità dello stesso stanno nel raccogliere la qualità e non la quantità. Per quanto riguarda il problema cani comunica di farsene carico.

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Tecnico comunale geom. Fongaro Giampietro, in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, su n° 15 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 198 – comma 2 - del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e successive modifiche ed integrazioni), il “Regolamento per la definizione delle modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”, predisposto dal geom. Giampietro Fongaro - Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune -, che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica, geom. Fongaro Giampietro, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, ogni atto inerente e conseguente l'adozione del piano di recupero in questione.
3. di dare atto altresì, che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

INDI, con separata ed immediata votazione che ha riportato il seguente esito:

Verbale di Consiglio N° 5 del 29/02/2012

Con voti favorevoli unanimi, espressi peralzata di mano, su n° 15 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti


DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs 267/2000

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI



Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale in data __/__/2012 n. __

INDICE

Art. 1. Oggetto del Regolamento -----	pag. 3
Art. 2. Definizioni-----	pag. 3
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti-----	pag. 4
Art. 4 - Limiti al campo di applicazione -----	pag. 5
Art. 5 - Criteri di assimilazione -----	pag. 5
Art. 6 - Esclusioni-----	pag. 6
Art. 7. - Assimilazione per qualità -----	pag. 6
Art. 8. - Assimilazione per quantità -----	pag. 8
Art. 9 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati -----	pag. 8

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 198 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto compatibile con le norme dello stesso, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n°.26. Nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce in particolare **"l'assimilazione"**, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
2. La gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sono effettuati dal Comune in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2. Definizioni

1. Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini del presente Regolamento sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al decreto legislativo n. 152 del 2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni;
 - e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B al decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C al decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte IV del al decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;
 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno trimestrale;
 - deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
 - deve essere data notizia all'Ente preposto di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto

dell'area;

- l) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
 - m) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
 - n) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed all'ottenimento di un adeguato potere calorico;
 - o) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
 - p) frazione secco riciclabile: la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica riciclabile, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc;
 - q) rifiuto urbano residuo (R.U.R.): la parte del rifiuto composta da materiale non recuperabile quale carta oleata o composto dall'insieme di materiali non separabili;
 - r) frazione umida: la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta;
 - s) frazione verde: sfalci e potature di giardinaggio;
 - t) beni durevoli: sono beni di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi quali: frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria ecc;
 - u) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle aree pubbliche;
 - v) cernita: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
 - w) raccolta a chiamata e/o programmata di beni ingombranti e durevoli: l'insieme delle operazioni di prelievo di determinati rifiuti, non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati, presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
 - x) conferimento: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - y) punto di conferimento per il servizio "porta a porta": marciapiedi, percorsi pedonali, vie, piazze, strade e aree pubbliche o anche spazi privati atti al conferimento, purché autorizzati dal Comune;
 - z) piattaforma ecologica: area attrezzata sia con contenitori idonei alla raccolta differenziata, sia di eventuali impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; è custodita ed accessibile all'utenza soltanto in orari prestabiliti;
2. Restano fermi i Codici CER, riferiti al catalogo europeo rifiuti di cui all'allegato D al decreto legislativo n. 152 del 2006;
3. Per ogni altra definizione non espressamente elencata o per ulteriori chiarimenti e/o precisazioni si fa riferimento alle normative Regionali e Nazionali vigenti.

Art. 3 – Classificazione dei rifiuti

- 1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

-
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152.
- 5 Per quanto non elencato valgono le disposizioni e definizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152
- 6 Le definizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, anche se introdotte o modificate successivamente all'approvazione del presente regolamento, sono prevalenti sulle definizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 4 - Limiti al campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b. le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - c. i rifiuti radioattivi;
 - d. i materiali esplosivi in disuso;
 - e. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - f. le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - g. i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
 - h. i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;
 - i. i materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
 - j. le eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.
 - k. i rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica e/o di irrigazione gestiti da Consorzi od altri Enti;
 - l. i rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei corsi d'acqua gestiti da Terzi.

Art. 5 - Criteri di assimilazione

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come **rifiuti urbani** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del

D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 192 comma 2 lettera e del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.

3. L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti pertanto non possono essere conferiti i rifiuti speciali non esplicitamente assimilati.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
 - a. non devono essere stati contaminati con sostanze e preparati classificati come pericolosi dal D.Lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
 - c. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida (ad eccezione degli oli e grassi di cottura);
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti.

Art. 6 - Esclusioni

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono esclusi dall'assimilazione pertanto non possono essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti speciali pericolosi.
2. Ai sensi dell'articolo 226, comma 2, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti di imballaggi terziari.
3. Ai sensi dell'articolo 186, comma 10, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, e successive modifiche e integrazioni, sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.
4. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di fissazione dei criteri di assimilazione da parte dello Stato di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni, non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie pari ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Art. 7. - Assimilazione per qualità

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di fissazione dei criteri di assimilazione da parte dello Stato di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni, sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati a titolo esemplificativo al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, con l'aggiunta degli "accessori per l'informatica", ovvero:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) ad eccezione degli imballaggi terziari;

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali;
 - rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - accessori per l'informatica
2. I rifiuti di cui al comma precedente possono essere codificati in base al catalogo europeo dei rifiuti con i seguenti codici:

Codice C.E.R.	Descrizione
08 03 18	toner
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 03	pneumatici
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 34	batterie e accumulatori
20 01 36	apparecchiature elettroniche

Codice C.E.R.	Descrizione
20 01 38	legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37 recupero
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 02 01	rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati "secco residuo"
20 03 07	rifiuti ingombranti

Art. 8. - Assimilazione per quantità

1. Nelle more della realizzazione del nuovo centro di raccolta dei rifiuti differenziati, con la tabella riportata in calce al presente articolo, si stabilisce il limite quantitativo di assimilabilità (quantità) al di sotto del quale i rifiuti speciali non pericolosi si considerano assimilabili ai rifiuti urbani.

Codice C.E.R.	Descrizione	Kg / anno
08 03 18	toner	zero
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	illimitato
15 01 02	imballaggi in plastica	illimitato
15 01 03	imballaggi in legno	zero (?)
15 01 04	imballaggi metallici	illimitato
15 01 06	imballaggi in materiali misti	zero
15 01 07	imballaggi in vetro	illimitato
15 01 03	pneumatici	zero
20 01 01	carta e cartone	zero
20 01 02	vetro	zero
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Illimitato (?)
20 01 10	abbigliamento	zero
20 01 25	oli e grassi commestibili	zero
20 01 34	batterie e accumulatori	zero
20 01 36	apparecchiature elettroniche	zero
20 01 38	legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37 recupero	zero
20 01 39	plastica	zero
20 01 40	metallo	zero
20 02 01	rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")	Illimitato (?)
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati "secco residuo"	zero
20 03 07	rifiuti ingombranti	zero

Art. 9 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati

1. Per il conferimento dei rifiuti assimilati è obbligatoria la separazione di tutti i rifiuti per i quali è stato attivato un servizio di raccolta separato.
2. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve essere effettuato a cura dei produttori dei rifiuti assimilati presso il centro di raccolta comunale.
4. Il produttore dei rifiuti assimilati ha la facoltà di richiedere servizi aggiuntivi non obbligatori quali la raccolta domiciliare, con fornitura di contenitore in uso esclusivo. In tal caso, previa verifica della fattibilità tecnica, il servizio sarà svolto dal gestore a titolo oneroso,.
5. Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.
6. il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE
MODALITA' DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
AI RIFIUTI URBANI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.


Monticelli Brusati, li 29/02/2012



Responsabile Area Tecnica

Geom. Giampietro Fongaro

Letto, confermato e sottoscritto


Il Sindaco
Ing. Laura Boldi





Il Segretario Comunale
Siciliano dott. Domenico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 15 MAR. 2012, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune.




Segretario Comunale
Siciliano dott. Domenico

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 in data _____

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Siciliano dott. Domenico
